

N. 01110/2016 REG.PROV.CAU.  
N. 15617/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 15617 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Giovanna Fusco, rappresentata e difesa dagli avv. Nunzio Pinelli e Giuseppe Pinelli, con domicilio eletto presso questi in Roma, via Crescenzio, 25

***contro***

- Ministero della Salute, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria *ope legis* in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- Regione Marche, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella De Berardinis, con domicilio eletto presso l'avv. Michele Romano in Roma, via Domenico Morichini, 41;
- Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas), in

persona del legale rapp.te p.t., n.c.

***nei confronti di***

Carbajal Aliaga Raquel Elisabeth Revencu Veronica;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del provvedimento di cui al verbale del 21.9.2015 della Commissione di concorso con cui è stata deliberata l'esclusione della ricorrente dal corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2015/2018;
  - del regolamento Agenas *in parte qua*;
  - della graduatoria di concorso *in parte qua*;
  - *in parte qua* del decreto del Dirigente del Servizio sanità n. 67/SAN del 29.9.2015;
  - dei verbali di concorso del 16 e del 21 settembre;
  - del d.m. Salute del 7 marzo 2006, come modificato dal d.m. 26 agosto 2014 *in parte qua*;
  - dell'Avviso del Ministero della salute pubblicato in G.U. concorsi 21 aprile 2014, IV Serie speciale, n. 31, nonché del bando di concorso Regionale approvato dalla Giunta Regione Marche con delibera 208 del 20.3.2015 e indetto con decreto n. 23/SAN in BUR 2.4.2015 *in parte qua*,
- e per il risarcimento dei danni;
- e con motivi aggiunti:
- del decreto del Dirigente del Servizio sanità n. 111/SAN del

15.12.2015 emanato dalla Regione Marche.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute e della Regione Marche;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2016 il dott. Alfredo Storto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che con il ricorso e con i motivi aggiunti parte ricorrente lamenta: a) l'esclusione dalla relativa graduatoria per una rilevata violazione dell'anonimato, nonostante abbia conseguito il punteggio di 76/100 prossimo a quello di 78/100 utile per l'ammissione al corso in oggetto nella Regione Marche; b) la mancata predisposizione di una graduatoria unica nazionale;

Considerato che, ai fini della decisione già in fase cautelare, occorre che la ricorrente:

- depositi entro 60 giorni dalla comunicazione di questa ordinanza le cartoline di ritorno delle notifiche effettuate a mezzo posta alle due controinteressate fin qui evocate in giudizio;

- integri pienamente il contraddittorio anche nei confronti di tutti coloro che risultano comunque collocati nella menzionata graduatoria della Regione Marche, da qualificarsi quali controinteressati all'odierna impugnativa;

Visto l'art. 52, comma 2, c.p.a. ("Termini e forme speciali di notificazione");

Ritenuto che, nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia e all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione regionale, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Regione Marche dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome di parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimiate;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria impugnata;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso

l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";

6.- l'indicazione del numero del presente decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7.- il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, la Regione Marche ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte della ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione Terza del T.A.R.;

Si prescrive, inoltre, che la Regione Marche resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione

della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso (in termini: Tar Palermo, decreto presidenziale n. 964/2013).

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene

di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto che le spese della presente fase verranno liquidate col provvedimento che la definirà;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) autorizza la notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione e dispone l'incombente istruttorio pure in motivazione indicato.

Fissa per la prosecuzione della fase cautelare la camera di consiglio del 12 luglio 2016, ore di rito.

Spese all'esito della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente FF

Pierina Biancofiore, Consigliere

Alfredo Storto, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/03/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)